


GL /XQHGu PDJJLR

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	29/05/2021	PER IL SUPERBONUS ORA BASTA COMUNICARE L'INIZIO DEI LAVORI SALTA LA DOPPIA CONFORMITA' (M.Mobili/G.Santilli)	3
1	Il Sole 24 Ore	29/05/2021	SEMPLIFICAZIONI, APPALTI E RECOVERY: NUOVO DECRETO A PROVA DI EUROPA (B.Fiammeri/G.Santilli)	6
1	Italia Oggi	29/05/2021	CESSIONE CREDITI GARANTITA (F.Poggiami)	12
27	Italia Oggi	29/05/2021	SUBAPPALTO AL 50% MA PER POCO (A.Mascolini)	13
Rubrica Ambiente				
6	Il Sole 24 Ore	29/05/2021	SVOLTA VERDE, IL VIA (CON RITARDO) DEL COMITATO (C.Dominelli)	14
Rubrica Lavoro				
1	Italia Oggi Sette	31/05/2021	IL BOOM DELLA DISOCCUPAZIONE (D.Cirioli)	15
Rubrica Altre professioni				
14	Il Sole 24 Ore	31/05/2021	CNF IN CRISI DI IDENTITA', NON CI SONO CERTEZZE SULLA SUA COMPOSIZIONE (A.Cherchi)	18
V	Italia Oggi Sette	31/05/2021	AVVOCATI, 3° MANDATO KO ANCHE POST ACCORPAMENTO (D.Zampelli)	19
Rubrica Professionisti				
13	Il Sole 24 Ore	31/05/2021	PROFESSIONISTE, DAL LAZIO IL BONUS BABY SITTER (V.Uv.)	20
Rubrica Estero				
1	Il Sole 24 Ore	30/05/2021	SUPER CANALE DA PARIGI AL NORD EUROPA (B.Romano)	21
Rubrica Fisco				
47	Italia Oggi Sette	31/05/2021	SUPERBONUS TRA LUCI E OMBRE (F.De Feo)	24



110%

Per il superbonus ora basta comunicare l'inizio dei lavori
Salta la doppia conformità

Marco Mobili e Giorgio Santilli — a pag. 5

Per il Superbonus ora basta la comunicazione inizio lavori

La Cila. La procedura ora è la stessa degli altri bonus fiscali: salta la verifica di doppia conformità. Niente condoni per gli immobili agevolati ma la presenza di abusi non totali non preclude l'accesso al 110%

**Marco Mobili
Giorgio Santilli**

Roma

Massima semplificazione possibile per il Superbonus: salta la verifica di doppia conformità e basta la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) per partire con i lavori. In questo modo il 110% viene equiparato a tutti gli altri crediti di imposta edilizi. Come è stato a lungo detto nei lavori preparatori della norma di queste ultime settimane, in particolare il 110% viene equiparato al «bonus facciate del 90%».

Ma vediamo la norma. L'intervento è previsto dall'articolo 34 del decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri, che sostituisce alcune norme dell'articolo 119 del decreto legge 34/2020. In particolare, la lettera c) del comma 1 sostituisce il comma 13-ter dell'articolo 119.

La nuova norma prevede che gli interventi incentivati con il credito di imposta del 110% «costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila)». Da questo regime ultrasemplificato sono esclusi soltanto gli interventi che comportano demolizione e ricostruzione.

La norma detta alcuni contenuti

obbligatori della Cila relativa ai lavori agevolati. In particolare, per gli immobili la cui costruzione sia stata completata dopo il 1° settembre 1967 «dovranno essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione». Restano quindi esclusi dal beneficio gli abusi totali, sprovvisti del titolo abilitativo originario o di quello che ha sanato l'assenza di un titolo abilitativo originario.

Per gli immobili precedenti, «è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967».

Questa norma - e nell'articolo viene esplicitato espressamente - supera l'obbligo, finora previsto per il Superbonus, di effettuare la verifica di «doppia conformità» o, come viene chiamata ora dopo il Dl 76/2020, la «attestazione di stato legittimo». Letteralmente: «La presentazione della Cila non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

La norma approvata ieri prevede anche i casi tassativi di decadenza dal beneficio fiscale. Una blindatura che serve per escludere la decadenza in altri casi.

«Per gli interventi di cui al pre-

sente comma - dispone la norma - la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della Cila;
- b) interventi realizzati in difformità dalla Cila;
- c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
- d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14».

L'ultima frase della nuova norma è quella più importante, quella che ha consentito anche l'accordo in seno al governo. Una trovata che ha consentito di tenere insieme falchi e colombe sul controverso tema della relazione fra il superbonus e gli immobili che presentino degli abusi edilizi non totali. La norma finale dice che «resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento».

Giustamente il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha sottolineato che questa norma esclude qualunque condono o sanatoria delle opere per il solo fatto che sono state ammesse al Superbonus. Verissimo: questo sembra mettere la norma al riparo da possibili bocciature al Quirinale e tranquillizza anche gran parte dell'opinione pubblica attenta al tema della legalità.


Al tempo stesso, però, la norma consente la massima applicazione del Superbonus e quindi di dispiegare al meglio gli obiettivi, considerati prioritari, dell'efficientamento energetico. Consente infatti di applicare il 110% - e

quindi di efficientare sotto il profilo energetico - anche a immobili che presentino abusi parziali senza il rischio che il beneficio decada per questo.

L'articolo - che prevede anche alcune estensioni del perimetro

del 110% di cui parliamo nell'articolo a lato - si conclude prevedendo che «restano in ogni caso fermi gli oneri di urbanizzazione dovuti in base alla tipologia di intervento proposto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Semplificazione.

Il Superbonus al 110% viene equiparato a tutti gli altri crediti di imposta edilizi

Cambiano i contenuti della Cila a seconda che l'immobile sia finito prima o dopo il 1° settembre 1967. Solo 4 casi di decadenza

18 miliardi

LE RISORSE

Quelle per il Superbonus nel Pnrr e nel fondo complementare, fino a fine 2022 con un'estensione a giugno 2023 per le case popolari

L'ESTENSIONE

Il governo si è impegnato a inserire, nel disegno di legge di bilancio 2022, una proroga dell'Ecobonus per il 2023

Domande & Risposte

1

Serve ancora la verifica di doppia conformità o l'attestazione dello stato legittimo per accedere al Superbonus?

No, la procedura è stata semplificata notevolmente e non serve più la dichiarazione del professionista che accerta la doppia conformità. Era questo passaggio quello che aveva rallentato notevolmente (anche sei mesi) l'avvio dei lavori incentivati dal 110% nel primo anno di applicazione.

2

Che cosa servirà per avviare i lavori?

Sarà sufficiente la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila).

3

Cosa dovrà essere scritto nella Cila?

Per gli immobili completati dopo il 1° settembre 1967 la Cila dovrà attestare gli estremi del titolo

abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile o, nel caso questo non esistesse, il provvedimento che ne ha consentito la legittimazione. Per gli immobili completati prima di quella data basterà attestare che l'immobile è stato completato prima del 1° settembre 1967.

4

Quali sono le cause di decadenza del beneficio fiscale?

Sono tassativamente elencate nella nuova norma. Sono quattro: a) mancata presentazione della Cila; b) interventi realizzati in difformità dalla Cila; c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni.

5

L'accesso al Superbonus costituirà di per sé sanatoria degli abusi eventualmente realizzati sull'immobile?

No. Questo è espressamente escluso

dalla norma approvata ieri che dispone: resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

6


La norma approvata ieri esclude dal Superbonus gli immobili che presentino degli abusi?

La norma esclude dall'incentivo al 110% solo gli abusi totali, cioè gli immobili totalmente abusivi che non dispongano di un titolo di costruzione. Ammette invece al Superbonus gli immobili che presentino abusi parziali grandi o piccoli. Inoltre, la presenza di abusi parziali non costituisce causa di decadenza.

7

Il Superbonus è stato esteso agli alberghi, come era previsto nelle bozze dei giorni scorsi?

No. L'estensione al settore ricettivo è stata eliminata nella versione del decreto entrata ieri in Cdm.



Semplificazioni, appalti e Recovery: il nuovo decreto a prova di Europa

Riforme

Corsia veloce e blindata per la realizzazione di otto maxi opere prioritarie

Fino al 31 ottobre tetto al 50% per i subappalti,

poi scattano le novità

Draghi: lavoro condiviso, un passo importante per il via libera finale Ue

Via libera dal Cdm di ieri sera al primo pilastro del Recovery Plan, il decreto che tiene insieme semplificazioni e governance del Pnrr. È stato sciolto l'ultimo nodo relativo al subappalto, con una modifica che alza

subito il tetto al 50% e poi lo riforma nella chiave di liberalizzazione che piace a Bruxelles ma lasciando alle stazioni appaltanti la possibilità di imporre limitazioni a tutela del lavoro e della legalità. Forti poteri sostitutivi al premier sul lato della governance, dimezzamento dei tempi per la valutazione di impatto ambientale da 360 a 175 giorni, una corsia ultraveloce e blindata per otto grandi opere che valgono 20 miliardi (il numero è destinato a crescere), la semplificazione radicale del Superbonus. — Servizio a pagina 2, 3 e 5

INFRASTRUTTURE AL SUD

Super poteri ai commissari: parte l'analisi dei divari

— a pag. 2

PALAZZO CHIGI

La leva di poteri sostitutivi contro la Pa inadempiente

— a pag. 3



Corsia veloce e blindata per otto maxi opere, cambia il subappalto Draghi: lavoro condiviso

Sì del Cdm al Dl semplificazioni. Passaggio decisivo per il Recovery e per aspetti sociali, equità, ambiente. Dimezzati i tempi per la Valutazione d'impatto ambientale, da 360 a 175 giorni. Per il subappalto tetto al 50%

**Barbara Fiammeri
Giorgio Santilli**

Via libera dal Cdm al primo pilastro del Recovery Plan, il decreto legge di 68 articoli che tiene insieme semplificazioni e governance del Pnrr. Nella giornata di ieri è stato sciolto l'ultimo nodo relativo al subappalto, con una modifica che innalza subito il tetto al 50% e poi lo riforma nella chiave di liberalizzazione che piace a Bruxelles ma lasciando alle stazioni appaltanti la possibilità di imporre limitazioni a tutela del lavoro e della legalità. Forti poteri sostitutivi al premier sul lato della governance (si veda l'articolo nella pagina 3), dimezzamento dei tempi per la valutazione di impatto ambientale da 360 a 175 giorni, una corsia ultraveloce e blindata per otto grandi opere che valgono circa 20 miliardi (ma il numero è destinato a crescere), la semplificazione radicale del Superbonus (si veda l'articolo a pagina 5).

Mario Draghi è soddisfatto. Non solo perché l'approvazione di questo decreto rappresenta un passaggio decisivo per l'attuazione del Recovery (e l'arrivo della prima tranches di risorse in estate) ma anche - è la riflessione del premier - per gli aspetti sociali e i profili di equità e di rispetto dell'ambiente che contiene. Draghi come al solito ha condotto

personalmente la gestione delle fasi più delicate, attivando quel metodo consensuale di cui una tappa importante è stato l'incontro con i sindacati di giovedì. Di qui il risultato «ampiamente condiviso» come confermano anche le dichiarazioni delle forze di maggioranza oltre che dei singoli ministri.

L'ala sinistra, Pd e Leu, rivendicano assieme a M5s il testo definitivo che ha cancellato il massimo ribasso nonché le norme "ambientaliste", mentre a destra la Lega esulta per l'accelerazione imposta dalla nuova versione del silenzio assenso e Forza Italia, con Brunetta e Gellini, è soddisfatta per il profondo rinnovamento della Pubblica amministrazione e anche per l'apporto fondamentale delle Regioni all'attuazione del Pnrr.

Alla fine la riforma del subappalto è entrata nel Dl, sia pure a decorrere dal 1° novembre 2021. Ha prevalso il fatto che nella sostanza la riforma era stata già concordata con Bruxelles per superare anche le sentenze di condanna della Corte di giustizia Ue. Fino al 31 ottobre resta il tetto per legge e per tutti ma viene innalzato dal 40% al 50%. Dal 1° novembre torna la norma già presente nelle prime bozze del decreto che consente alla stazione appaltante di prevedere nel bando per alcune la-

vorazioni il divieto di subappalto o, come è scritto nella nuova versione, l'obbligo di esecuzione ad opera dell'aggiudicatario. Questo si potrà fare «tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare», per «rafforzare il controllo delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza dei lavoratori» o per «prevenire le infiltrazioni criminali», a meno che i subappaltatori non siano iscritti nelle white list.

Notevole il disboscamento di norme, l'uso del silenzio assenso e dei poteri sostitutivi per decidere, anche nel caso della valutazione di impatto ambientale. Per la Via resta anche la commissione speciale di 40 membri che dovrà fare la valutazione dei progetti del Pnrr e del Pniec. Notevoli le semplificazioni per gli interventi ambientali cui fanno riferimento il premier e lo stesso Brunetta.

Un po' sotto silenzio è passata finora un'altra innovazione esplosiva contenuta all'articolo 45 del decreto: una corsia ultraveloce e blindatissima per un numero ristretto di grandi opere complesse (si veda l'elenco nella scheda in basso). È probabile che in Parlamento si proporrà di ampliare questo elenco (come è stato per i commissari) e che questa diventi una modalità di realizzazione più diffusa delle opere.

